

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione  
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

### **Art. 486 Forma delle domande e delle istanze**

Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.